



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Disegno di legge concernente “Modifiche alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 21 (Provvidenze a favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio) e alla legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1994))”.

Testo ddl

Art. 1

Procedure per l'erogazione degli indennizzi. Modifica dell'articolo 2 legge regionale n. 21 del 1998

1. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 21 (Provvidenze a favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio) le parole “Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione” sono sostituite dalle seguenti “Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica”.

Art. 2

Competenze in materia di pubblicazioni. Modifica dell'articolo 69 della legge regionale n. 2 del 1994

1. Nel comma 1 dell'articolo 69 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1994)) le parole “e pubblicazioni di qualsiasi natura e settore d'intervento” sono soppresse.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 69 della legge regionale n. 2 del 1994 è inserito il seguente: “1-bis. La competenza in materia di pubblicazioni di qualsiasi natura e settore d'intervento è attribuita alla Presidenza della Regione”.

Art. 3

Norma finanziaria

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.